

# COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO

Provincia di Cremona

Verbale n. 4 del 14.04.2023

## PARERE SULLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E RATE 2023 -TARI - TASSA RIFIUTI

Il Revisore Unico, Dottoressa Stefania Sandri,

ricevuta in data 06.04.2023 la documentazione relativa alla determinazione delle tariffe e rate T.A.R.I. – anno 2023 ed in particolare, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa con oggetto: **“TARI – TASSA RIFIUTI – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E RATE 2023”**

### PREMESSO

- che il Comune di Scandolara R/O fa parte dell'Unione Lombarda dei Comuni Oglio – Ciria al quale ha trasferito tutte le funzioni fondamentali
- che il sottoscritto revisore è stato nominato in capo all'unione e con l'estensione della funzione di controllo anche sui Comuni che la costituiscono

### CONSIDERATO

- Il piano economico finanziario 2022-2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 24.05.2022, e relativo agli interventi del servizio gestione rifiuti 2022/2025 e rate 2022;

preso atto dei provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed in particolare:

- Delibera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per il primo periodo regolatorio che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" con la quale l'Autorità ha approvato i seguenti documenti, necessari per l'approvazione del Pef Tari 2022-2025

### VISTI ALTRESI'

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;



- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

#### CONSIDERATO INOLTRE CHE

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;
- i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;
- al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti l'ente necessita di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ai sensi della legge 296/2006 (art. 1 comma 169) le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata per la delibera del bilancio di previsione (e se approvate entro tale termine hanno effetto dal 1° gennaio);
- ai sensi dell'art.3 comma 5-quinques DL 228/2021 i comuni (in deroga alla legge 147/2013 comma 1 art.683) possono approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

#### RILEVATO

- che l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2023
- che l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;
- che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che l'ente deve determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;



- che pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023;
- **che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2023 ammonta ad €. 72.627,00=**
- **che, le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2023 sono: 16 Luglio 2023 - 1° acconto 50% (secondo le tariffe2022) e 16 Dicembre 2023 - Rata Saldo e conguaglio 2023**

#### TENUTO CONTO

- del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), come modificato dall'art. 3 DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- dello Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

#### PRESO ATTO

del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica espressa dal Responsabile dei Servizi preposti sulle due delibere in oggetto, rispettivamente D.ssa Letizia Del Monte e D.ssa Romana Fontana

ritenuta la sostanziale regolarità della documentazione analizzata e degli atti predisposti

#### ESPRIME

per quanto di Sua competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione in epigrafe, manda agli organi preposti per le comunicazioni al Ministero dell'Economia delle Finanze – Dipartimento delle finanze.

Casteggio 14.04.2023

Il Revisore Dei Conti

